

# Pizza al taglio e gastronomia: sì ai tavoli ma senza camerieri

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE QUINTA

Ordinanza 7 giugno 2018, n. 2572

sul ricorso numero di registro generale 3821 del 2018, proposto da:

Impresa Individuale S. di A. D., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Mancini, Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Mancini in Roma, via Paraguay, 5;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02450/2018, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Mancini e Rocchi;

Considerato, alla stregua di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, la sussistenza del pericolo del grave pregiudizio discendente dall'atto gravato per l'attività di

laboratorio e vicinato esercitata dall'impresa, e ulteriormente tenuto conto della non univocità degli elementi emergenti dall'accertamento ai fini della individuazione della fattispecie di abusivo esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare formulata in primo grado.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a..

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore